

Ambiente, costituzione, persona.
La prospettiva dell'ecologia profonda e il ruolo del diritto
di
Jacopo Volpi*

Sommario: 1. Ambiente, natura e prospettiva ecologica: diverse nozioni, più paradigmi 2. Ecologia superficiale ed ecologia profonda – 3. Lo sviluppo del diritto ambientale: un percorso costituzionale – 4. La posizione della persona, fra teoria e prassi – 5. Una 'terza via': soggettività, ruolo del diritto e alcune considerazioni finali

*Oh, Mother Earth with your fields of green
Once more laid down by the hungry hand
How long can you give and not receive
And feed this world ruled by greed?*

Neil Young, *Mother Earth* (1990)

1. Ambiente, natura e prospettiva ecologica: diverse nozioni, più paradigmi

Il problema dell'ambiente rappresenta una delle questioni più decisive del nostro tempo, se è vero, come è vero, che gli individui – *rectius*: gli stessi esseri umani –, più che vivere *nell'*ambiente, fanno parte, ontologicamente, *dell'*ambiente¹, «non domina[no] la natura dall'esterno, ma ne [...] [sono] parte integrante»²: appartengono, cioè, a quel complesso sistema di relazioni, biotiche e abiotiche, da cui è impossibile pensarli completamente indipendenti, in conformità ad una

* Dottorando di Ricerca in «Ordine giuridico ed economico europeo» – Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro.

¹ A. KAY SALLEH, *Più profonda dell'Ecologia profonda: la connessione eco-femminista*, in *Riga 46*. Arne Næss, fascicolo a cura di F. Nasi e L. Valera, Quodlibet, Macerata, 2023, pp. 231-238, p. 231.

² S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente. Natura, etica, società* (2004), Carocci, Roma, 2018, p. 61.

*immagine relazionale a tutto campo*³ (*relational total-field image*⁴), in cui l'individuo si profila come un « frammento intelligente »⁵, componente razionale di un più ampio super-organismo. Non è un caso che, con riferimento a quell'insieme di fenomeni che avrebbero generato un cambiamento di paradigma radicale nella nostra epoca, si sia gradualmente affermato un nuovo termine, "Antropocene"⁶, con il fine di designare un momento di trapasso verso una diversa « "era" geologica »⁷, che sarebbe succeduta al così detto periodo di "Olocene". L'Antropocene, cioè, si contraddistinguerebbe per una rinnovata centralità dell'essere umano e del suo ambito di azione all'interno dei diversi contesti di vita sul 'pianeta azzurro'. A differenza della fase antecedente, nell'era dell'Antropocene « l'agire umano diventa il fattore prioritario », essendo ora in grado di condizionare « la natura e la vita sul globo terrestre, lasciando un'impronta decisiva sull'ecosistema »⁸. Tale agire, però, non può fondarsi su stesso, ma deve possedere adeguate basi filosofiche e scientifiche⁹, in coerenza con un « amore per la saggezza in relazione all'azione »¹⁰. Il discorso ambientale, infatti, è emerso, nei decenni, proprio per mezzo della dialettica, anche teorica, fra dimensione naturale e sfera d'azione dell'essere umano. Se questa tensione fosse stata assente si sarebbe venuta riducendo quella componente essenziale che costituisce l'elemento principe della questione

³ M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 108.

⁴ A. NÆSS, *Il superficiale e il profondo*, in *Riga 46*, cit., pp. 25-30, p. 25.

⁵ S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 15.

⁶ Cfr.: P.J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene*, a cura di A. Parlangei, Mondadori, Milano, 2005; M. DI PAOLA, G. PELLEGRINO, *Nell'Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo*, DeriveApprodi, Roma, 2018; A. LO GIUDICE, *Antropocene e giustizia climatica. L'importanza di un'etica della responsabilità*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2, 2020, pp. 109-127. In una prospettiva critica: J.W. MOORE, *Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*, a cura di A. Barbero e E. Leonardi, Ombre Corte, Verona, 2017. Negli ultimi anni, lo scienziato indipendente James Lovelock ha altresì ipotizzato la possibilità futura di una successiva 'era geologica' definibile come *Novacene*, dove al predominio degli uomini succederà il dominio delle macchine a mezzo dell'intelligenza artificiale: cfr. J. LOVELOCK, *Novacene. L'età dell'iperintelligenza*, trad. it. di A. Panini, Bollati Boringhieri, Torino, 2020. Fra i lavori di Lovelock si veda, inoltre: ID., *Gaia. Nuove idee sull'ecologia* (1979), trad. it. di V. Bassan Landucci, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.

⁷ E. PULCINI, *La sfida ecologica: un cambio di paradigma?*, in *Iride*, 2, 2020, pp. 237-249, p. 237.

⁸ Ivi, p. 238.

⁹ D. ROTHENBERG, *Ecosofia T: dall'intuizione al sistema*, in *Riga 46*, cit., pp. 185-206, p. 188.

¹⁰ Ivi, p. 185.

ambientale: la capacità dell'uomo di incidere (negativamente e, talvolta, in modo distruttivo) sulla natura, che è l'«immediato in cui ci troviamo»¹¹. Così, alla base di questo cambiamento di paradigma, che si articola in una *ars* combinatoria che coniuga coefficienti pratici e rilevazioni teoriche, si pone, a livello, per così dire, prodromico, la discussione ecologica¹².

Prima, infatti, che la stessa idea di Antropocene si strutturasse nelle sue forme compiute, si è iniziato a prendere coscienza, intorno alla metà del secolo scorso, della centralità del fattore ambientale, coltivando nuove prospettive che reinterpretassero in modo differente rispetto al passato le modalità di concepire il rapporto fra uomo e natura, tra soggetto e oggetto¹³. Più precisamente, quello che lentamente affiorava dai numerosi lavori ambientalisti (o di *ispirazione* ecologica ed ambientalista¹⁴) era il valore intrinseco della natura, la quale doveva considerarsi una risorsa fondamentale per l'essere umano, non suscettibile di smodato sfruttamento o di incontrollate manipolazioni¹⁵.

Tale visione ambientalista ed ecologista¹⁶ – che, invero, trova i suoi germi di sviluppo già nella riflessione scientifica del tardo Seicento e che si rafforzerà nel

¹¹ Ivi, p. 192.

¹² Sul piano filosofico, un contributo decisivo in questo senso è stato fornito da Hans Jonas: cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), a cura di P.P. Portinaro, trad. it. di P. Rinaudo, Einaudi, Torino, 1990.

¹³ In un certo senso, lo spartiacque fra un 'prima' e un 'dopo' nella riflessione ecologica e nella coscienza ambientale è rappresentato dal lavoro del 1962 di RACHEL CARSON, *Silent Spring* (trad. it. *Primavera silenziosa* (1962), trad. it. di C.A. Gastecchi, Feltrinelli, Milano, 2023).

¹⁴ Cfr. S. FERLITO, *L'ecologia come paradigma delle scienze sociali*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2, 2020, pp. 37-59, pp. 37-38.

¹⁵ A.C. AMATO MANGIAMELI, *La tutela dell'ambiente in Europa. Dai presupposti teorici al diritto e ai principi*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2018, pp. 335-360.

¹⁶ Il termine 'ecologia', coniato nell'Ottocento dal biologo tedesco Ernst Haeckel, è parola composta, che unisce, dal greco antico, i vocaboli *oikos* e *logos*. Il primo allude al significato di 'casa', 'abitazione', 'dimora' e, per estensione, è volto a denotare il contesto ambientale, l'*ambiente*. Il secondo è altrettanto polisemico, e allude ad una istanza di discorso razionale (ma può altresì significare 'concetto', 'azione', 'ragione'). Cfr. S. FERLITO, *L'ecologia come paradigma...*, cit., p. 39. Haeckel, infatti, nella sua opera *Morfologia generale degli organismi* (1866), la definirà come «"la scienza comprensiva delle relazioni tra l'organismo e l'ambiente"» (Cfr. S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 24). La nozione di 'ambiente' trova la radice etimologica nel verbo latino 'ambire', che significa 'andare intorno, circondare' (da qui, il suo participio presente: *ambiens, -entis*): nozione che allude proprio alla necessità di non ridurre la dimensione ambientale a fenomeni puramente naturalistici, ma di integrarla all'interno di una più ampia visione complessiva, intesa come contesto generale in cui il soggetto si trova ad operare e del

Settecento grazie alla concordanza di interessi fra Stato e comunità scientifica¹⁷ – non può non rintracciare le proprie basi nell'occorrenza di un cambio di paradigma, finalizzato a riequilibrare i (sempre più compromessi) rapporti fra essere umano e mondo naturale¹⁸.

Questa impellenza di mutamento dell'angolo di osservazione delle tematiche ambientali può essere riassunta, appunto, in due momenti di trapasso. Uno, di carattere generale, che pertiene al variare dell'approccio interpretativo concernente la trama dei rapporti fra esseri umani e contesto naturale, e al bisogno di riporre una accortezza adeguata alle dinamiche ambientali e ai processi ecologici, e un altro, invece, di natura più specifica, che afferisce alla necessità di un trasmodamento verso una rinnovata *Weltanschauung*¹⁹, il cui transito teoretico si materializzerà, fra gli altri, nel salto dalla ecologia 'superficiale' alla ecologia 'profonda', che invero designerà, in senso più complessivo, una evoluzione dalle originarie filosofie dell'ambiente (l'insieme variegato di riflessioni e posizioni

quale non può fare a meno. Il termine 'natura', invece, nonostante sul piano giuridico sia sovente assimilato a quello di 'ambiente' e venga utilizzato con valore sinonimico, non è pienamente coincidente con quest'ultimo. 'Natura', infatti, rimanda ad un distinto contesto che non allude solo all'«insieme di elementi animati e inanimati», ma ad «una dimensione più articolata e ulteriore», rinviando a «quell'insieme di principi inderogabili e di leggi fondamentali che animano e governano le diverse dimensioni esistenti» (A.C. AMATO MANGIAMELI, *La tutela dell'ambiente in Europa*, cit., p. 341). Pertanto, se l'idea di 'natura' allude più ad un insieme di *fatti* immutabili nella loro struttura, 'ambiente' rimanda anche, e soprattutto, ad un insieme di *atti*, ed è «più un luogo di modificazioni e di processi storici, che non una questione di essenze e di concetti» (S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 17). Sulla distinzione fra *ambiente* e *natura* in una chiave storico-concettuale, cfr. E. CASSETTA, *Filosofia dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 21 ss. (versione *ebook*), dove si sottolinea non solo che la nozione di 'ambiente' sia molto più recente di quella di 'natura' ma che, inoltre, se quest'ultima «può essere vista come una classe di entità – gli oggetti e i processi naturali →», la prima «presenta un carattere *relazionale*» (ivi, p. 21, corsivo nel testo), e trova dunque nel rapporto con l'agire e l'azione umana un suo tratto essenziale.

¹⁷ Per una panoramica del concetto di ambiente, si veda ivi, cap. 1. Sulla importanza della rivoluzione scientifica moderna rispetto al concetto di 'ambiente': ivi, p. 19.

¹⁸ A. PORCIELLO, *Transizione ecologica: tutela dell'ambiente o promozione del mercato? L'insostenibilità dell'economia sostenibile*, in *Etica & Politica*, 3, 2022, pp. 301-321, p. 301. Dell'autore si vedano, altresì: ID., *Una giustificazione metaetica del valore intrinseco della natura: il soggettivismo sofisticato (una variante)*, in *Ordines*, 1, 2021, pp. 219-247; ID., *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Carocci, Roma, 2022.

¹⁹ Sulla rilevanza della nozione di *Weltanschauung*, che, per Næss, diverge dall'idea di "visione del mondo" (*world-view*) per il fatto di possedere una capacità espansiva di natura percettiva e visiva, e non già puramente logico-linguistica, cfr. C. DIEHM, "Qui sto": un'intervista con Arne Næss, in *Riga* 46, cit., pp. 65-80, p. 66.

dottrinali della *Environmental Philosophy*) a un più solido indirizzo di analisi teorica che cercherà di coniugare scientificità e attivismo politico (il movimento ecologico, appunto)²⁰.

L'attenzione alla dimensione *ecologica*, anche in virtù di ragioni etimologiche, ci consente di porre l'accento sulla importanza dell'essere umano nella gestione delle risorse ambientali, e sul fatto che l'ambiente, e ciò che ci circonda, muta e si modifica anche in rapporto a noi, e alla maniera di amministrare le risorse a nostra disposizione. È un balzo analogo, e ancora più radicale, rispetto a quello che si è concretizzato nel passaggio dalla filosofia della natura di matrice moderna alla impostazione filosofico-ambientalista contemporanea: se la prima, infatti, si arrestava alla domanda (metafisica) vertente sull'*essenza* della natura stessa, indipendentemente dalla fattiva prassi umana, le ricerche filosofico-ambientali enfatizzano il valore *morale* della natura, generando interrogativi circa la necessità di comprendere i meccanismi relazionali fra attività umana e contesto naturale²¹. Del resto, nel secondo Novecento (segnatamente a partire dai primi anni '70), l'emergere della filosofia dell'ambiente è anche il frutto della fioritura delle così dette 'etiche applicate', che imporranno nuove esigenze teoriche nei lembi aperti della riflessione morale²².

Uno dei padri dell'ambientalismo e il primo, in un certo senso, a adottare un andamento metodologico filosoficamente più stringente alle tematiche ambientali (nonostante egli non fosse certo un filosofo di professione)²³ e ad anticipare, di fatto, molte delle intuizioni che saranno proprie della *deep ecology*, sarà Aldo Leopold²⁴. Egli lavorerà ad una concezione dei rapporti fra soggetto e oggetto in

²⁰ Cfr. S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., pp. 24 ss. e 26 ss.

²¹ Ivi, p. 25.

²² Ivi, p. 30.

²³ Aldo Leopold era, infatti, esperto di amministrazione forestale e docente di *Wildlife Management* presso l'Università del Wisconsin: sarà, nondimeno, «il primo a concepire la gestione dell'ambiente nella cornice di una riflessione etico-filosofica» (cfr. S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 26). L'opera fondamentale di ALDO LEOPOLD è *Pensare come una montagna* (1949), trad. it. di A. Roveda, Piano B, Prato, 2019.

²⁴ S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., pp. 60-66.

un'ottica relazionale, pensandoli in una perpetua tensione dinamica²⁵, e trovando nell'equilibrio del βίος, umano e non umano – riassumibile in una visione quasi 'sacrale' della *terra* – l'architrave portante del vivere comunitario. Una volta acquisito il fattore biocentrico quale paradigma fondativo delle indagini ambientaliste, la centralità della terra può però declinarsi in orientamenti distinti²⁶. Da un canto, è possibile interpretare la realtà ambientale nella sua potenza strutturale e nella sua energetica capacità espansiva dal punto di vista fenomenico, tanto da arrivare a pensare e a configurare l'essere umano quale soggetto sottoposto e subordinato a tali potenze²⁷: è, questo, l'esito delle teorie più radicalmente biocentriche (da cui la *Land Ethic* di Leopold invero parzialmente si distacca). D'altro canto, è plausibile cercare di interpretare tale centralità della terra in una prospettiva ecologica in senso stretto, che richiami l'interesse sui fenomeni naturali in termini di 'beni comuni'²⁸, caricandoli, dunque, di un *surplus* valoriale aggiuntivo che non li riduca a meri *strumenti* nella disponibilità d'azione (incontrollata) dell'essere umano²⁹. Enti, cioè, dotati di valore in sé, a prescindere dall'uso, di natura strumentale, che a questi è possibile attribuire, ed al fine di pervenire ad un'etica più ampia e comprensiva: ad un'etica *totale*. Proprio questo secondo 'stadio' ha imposto la necessità di prendere atto del contesto d'azione in cui l'individuo si trova ad operare, invocando un cambio di paradigma che è in buona parte incarnato, appunto, dalla ecologia di Arne Næss.

2. Ecologia superficiale ed ecologia profonda³⁰

²⁵ A.C. AMATO MANGIAMELI, *La tutela dell'ambiente in Europa*, cit., p. 338.

²⁶ Ivi, pp. 338 ss.

²⁷ Ivi, p. 338.

²⁸ Cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca, Sansepolcro (AR), 2017, pp. 73-101 e pp. 167-210.

²⁹ A.C. AMATO MANGIAMELI, *La tutela dell'ambiente in Europa* p. 339.

³⁰ Per una comparazione schematica fra le variegata sfumature ideologiche che animano dall'interno l'ambientalismo classico dell'ecologia superficiale e la rinnovata impostazione dell'ecologia profonda, cfr. S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 100, tabella I. Per una ricostruzione critica dei rapporti fra *Shallow Ecology* e *Deep Ecology*: M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 53-168.

È in quest'ottica che subentra quella inversione di tendenza a cui sopra si alludeva con riguardo alla storia delle riflessioni sui problemi ambientali³¹, e che concerne il passaggio dalla *Shallow Ecology* ('ecologia di superficie')³² – che Næss tratteggia come ancora caratterizzata da un approccio "ambientalistico"³³ –, alla così detta *Deep Ecology* ('ecologia profonda')³⁴, il cui principale teorizzatore e pioniere è stato proprio il filosofo norvegese³⁵. Questo mutamento di paradigma ha messo in nuova luce il problema relativo alla pensabilità di una metaetica valoriale che sottoponga ad analisi critica la stessa visione della natura quale ordine ontologicamente dato³⁶. In questa sede, tuttavia, a tali problemi si può solo rinviare, volendoci qui soffermare su questo secondo momento 'epocale', 'paradigmatico', del pensiero ecologico, al fine di comprendere, nei prossimi paragrafi, se nel processo di costituzionalizzazione della materia ambientale siano emerse talune di queste

³¹ L'affermazione della scienza ecologica non rappresenta soltanto una diversa configurazione dei problemi che emergono dalle analisi della filosofia dell'ambiente ma essa, piuttosto, si propone l'obiettivo di rivoluzionare la cultura ambientale determinando una «completa rivisitazione di abitudini mentali e stili di vita» (S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 91): elementi che si ravvisano fin dalle linee portanti del programma del 1973 presentato da Næss (ivi, pp. 93-94). Negli anni '80 l'esigenza pratica di attivismo politico in Næss si accentuerà maggiormente. Per constatarne la differenza si vedano le divergenze fra il manifesto programmatico del 1973 e gli *Eight Points Platform* del 1984: cfr. ivi, pp. 98-99.

³² A. NÆSS, *Il superficiale e il profondo*, in *Riga 46*, cit.

³³ S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 93.

³⁴ Sull'ecologia profonda cfr., *ex multis*: G. DALLA CASA, *L'ecologia profonda. Lineamenti per una nuova visione del mondo*, Mimesis, Milano, 2011; M. ANDREOZZI, *Verso una prospettiva ecocentrica. Ecologia profonda e pensiero a rete*, LED, Milano, 2011.

³⁵ Cfr. A. NÆSS, *Il movimento ecologico: ecologia superficiale ed ecologia profonda. Una sintesi*, in M. TALLACCHINI (a cura di), *Etiche della Terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Vita e Pensiero, Milano, 1998, pp. 143-149; A. NÆSS, *Introduzione all'ecologia*, trad. it. di L. Valera, ETS, Pisa, 2015; ID., *Siamo l'aria che respiriamo. Saggi di ecologia profonda*, trad. it. di A. Roveda, Piano B, Prato, 2021. Per un resoconto biografico fornito dallo stesso Næss, si veda ID., *Introduzione dell'autore a SWAN*, in *Riga 46*, cit., pp. 49-54. Sessions colloca la riflessione ecologista di Næss in una quarta fase del suo pensiero, dopo gli studi di filosofia della scienza portati avanti fino alla fine degli anni '30, le ricerche di semantica empirica degli anni '40 e inizio anni '50, e le indagini, nei restanti anni '50, sullo scetticismo pirroniano. È all'incirca a partire dal 1968 che Næss si dedicherà con maggiore costanza agli studi di ecologia (cfr. G. SESSIONS, *Arne Næss e l'unione di teoria e pratica*, in *Riga 46*, cit., pp. 176-184, p. 180).

³⁶ Sulla ricostruzione della nozione di natura nel pensiero di Næss: G. VIDAL QUIÑONES, *La natura nella filosofia di Næss: una visione panoramica*, in *Riga 46*, pp. 344-350.

prospettive che si è brevemente delineato e come, in secondo luogo, sia plausibile articolarle su un piano di filosofia giuridica³⁷.

Qual è, pertanto, la differenza sostanziale che conduce al passaggio dalla *ecologia superficiale* alla *ecologia profonda*?³⁸ La prima si situa ancora all'interno di un canone essenzialmente utilitaristico, dualistico e individualistico, nonché politicamente 'paternalistico'³⁹, che intende la natura a servizio dell'uomo, legittimando la tesi per cui eventuali miglioramenti dell'ecosistema sarebbero necessari da perseguire al fine di consentire all'umanità di non perire, evitando di produrre risultati catastrofici che possano minacciare la sua stessa esistenza. In qualche modo, e in un'ottica capitalisticamente orientata, essa allude alla premura di non intaccare sfavorevolmente sul sistema ambientale, salvaguardandolo da potenziali effetti nocivi, così da garantire un tenore di vita⁴⁰ elevato ai paesi occidentali industrializzati. È un'impostazione, come si può vedere, radicata in una direzione rigidamente antropocentrica⁴¹, in cui il soggetto è ancora concepito, in via unilaterale, come il solo destinatario della tutela generale, mentre l'ambiente circostante viene interpretato come un mero *strumento* per garantire una maggiore prosperità (precipuamente economica) all'umanità nel suo complesso: che, poi, tali 'trattamenti' producano dei benefici tangibili anche per il mondo naturale, è solo una conseguenza, che non deriva, però, da un certo orientamento teorico o da precise presupposizioni di principio.

³⁷ Sulle questioni che coinvolgono il pensiero ecologico e la filosofia del diritto, si rinvia a M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., in particolare pp. 171-198.

³⁸ Esemplicativo di questo cambio di paradigma, è come le due diverse posizioni concepiscono il problema dell'inquinamento: strumentale alla crescita economica per la ecologia superficiale, funzionale al benessere del sistema umano e non umano per l'ecologia profonda (A. NÆSS, *Siamo l'aria che respiriamo*, cit., pp. 103-105). Sull'inquinamento nell'ambito della *deep ecology*: A. NÆSS, *Il superficiale e il profondo*, in *Riga 46*, cit., p. 27. Sulla pervasività dell'inquinamento ambientale, cfr.: R. CARSON, *Primavera silenziosa*, cit., pp. 56-57; J. LOVELOCK, *Gaia*, cit., pp. 130-146.

³⁹ S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 93.

⁴⁰ Sarà proprio Næss a proporre una netta ripartizione, quale chiave di volta per l'ecologia profonda, fra *tenore di vita* e *qualità della vita*. Cfr. A. NÆSS, *Siamo l'aria che respiriamo*, cit., pp. 177 ss. Lo sfondo di questa dicotomia, con le dovute differenziazioni, rievoca la riflessione pasoliniana sulla distinzione fra «sviluppo» e «progresso»: cfr. P.P. PASOLINI, *Sviluppo e progresso*, in Id., *Scritti corsari* (1975), Garzanti, Milano, 2012, pp. 175-178.

⁴¹ A. PORCIELLO, *Una giustificazione metaetica...*, cit., pp. 221.

Giova mettere in rilievo, peraltro, che nel corpo ideologico dell'antropocentrismo convivono molteplici anime, composite teoricamente e variegata sotto il profilo strategico-attivistico, e l'obiettivo su cui l'ecologia profonda di Næss si sofferma è, in fondo, un bersaglio costruito un po' *ad hoc*⁴², utile per poi edificare il proprio modello alternativo. Nelle teorie antropocentriche di filosofia ambientale si passa da forme più 'moderate' o 'deboli' a forme più 'radicali' o 'forti', e il tutto ruota attorno alle differenti concezioni dell'idea di valore *intrinseco* della natura⁴³, da un lato, e di valore *strumentale* (o *non strumentale*), dall'altro. Se, infatti, nelle varie forme di antropocentrismo 'forte' la natura assume i caratteri di una riserva da cui poter indefinitamente attingere, una «base sicura da cui poter continuamente ripartire per ogni opera futura»⁴⁴, nelle diverse posizioni dell'antropocentrismo 'debole' si sottolinea la *responsabilità* dell'essere umano nell'ambito dei processi di sviluppo ambientale, evidenziando, al contempo, il valore oggettivo della natura. Per la *Deep Ecology*, tuttavia, le diverse sfumature dell'antropocentrismo ambientale rilevano solo *quantitativamente*⁴⁵. Dal punto di vista *qualitativo*, al contrario, esse permangono entro un sentiero ideologico che vede la natura come una risorsa sfruttabile (in modo più o meno intenso) e strumentalmente finalizzata a sostenere (in misura più o meno moderata) la crescita economica dell'umanità. La convinzione da cui parte la *Deep Ecology*, invece, risiede nel desiderio, teorico e pratico, di contribuire al mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema non già in via strumentale al miglioramento degli esseri umani, «ma per realizzare un valore che è intrinseco nella natura»⁴⁶. Alla base di questa concezione, riposa l'idea di un netto rifiuto di una impostazione teorica, tipica della tradizione scientifica occidentale, che cerca di opporre, in modo scisso e dicotomico, due realtà

⁴² È una sorta di «modello polemico» (S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 92).

⁴³ Sui vari significati di 'valore intrinseco' della natura si veda ivi, pp. 40 ss.

⁴⁴ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Einaudi, Torino, 1992, p. 139.

⁴⁵ L'ecologia profonda si inserisce in un più ampio filone anti-anthropocentrico: dinanzi, infatti, alla genericità delle diverse definizioni, si può ragionevolmente sostenere che «il vero collante della *deep ecology* [...] [sia] il rifiuto dell'antropocentrismo» (S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 103). Per una panoramica delle concezioni anti-anthropocentriche nelle filosofie ambientali: ivi, pp. 42-66, in cui l'autrice inserisce le etiche biocentriche, quelle sensiocentriche, e quelle olistico-ecocentriche. Fra queste ultime, rientra, appunto, anche l'ecosofia di Arne Næss.

⁴⁶ A. PORCIELLO, *Una giustificazione metaetica...*, cit., p. 221.

eterogenee: da una parte la *realtà* oggettiva e, dall'altra, la *percezione* di tale realtà. È, questo, un orientamento, secondo Næss, tipicamente antropocentrico e dualistico, a cui va opposta una visione *olistica* o, viemmeglio, *gestaltista*⁴⁷ (che sarà, peraltro, già propria della riflessione di Aldo Leopold). L'approccio dell'ecologia profonda si configura come una posizione intermedia (ecocentrismo) fra un'angolatura rigidamente antropocentrica (che si radica nella convinzione secondo cui la terra è nient'altro che una risorsa dell'uomo) e una integralmente biocentrica (per cui fra vita e natura vi sarebbe una relazione di completa assimilazione), fondandosi su un principio fondamentale: «[l']autorealizzazione di tutti i viventi»⁴⁸, all'interno di una generale esigenza di eguaglianza fra mondo umano e non umano. Da ciò deriva, appunto, il bisogno del superamento del dualismo fra uomo e natura, e la necessità dell'adozione di una logica di non-dominio nei confronti del mondo naturale, entro una più ampia immagine dell'etica «rivolta alla natura nella sua totalità»⁴⁹, preferendo «l'ipotesi di una realtà costruita su una rete relazionale»⁵⁰. Il filosofo norvegese, così, dà una interpretazione *metafisica* della psicologia della *Gestalt*: se quest'ultima si limitava a «lega[re] le immagini mentali alla percezione [...] di strutture composte, *configurazioni* di oggetti e sensazioni»⁵¹, Næss si spinge più oltre, arrivando a concepire la stessa struttura della realtà come un campo formato non già da semplici fattori individuali giustapposti, ma bensì «da un tessuto variegato di relazioni»⁵².

Un ulteriore aspetto della riflessione ecologica di Næss è quello ricollegabile al principio dell'*egualitarismo biosferico*⁵³: elemento che allude all'urgenza di pensare l'ordine naturale del mondo, nelle sue componenti biotiche e abiotiche, come *degno*

⁴⁷ A. NÆSS, *Creatività e pensiero gestaltico*, in *Riga 46*, cit., pp. 45-48. Sul piano ecologista, l'Ontologia Gestalt, cercando di non ridurre l'esperienza ad un mero insieme di impressioni soggettive, prova a sottolineare la centralità delle qualità secondarie, che pertengono all'esperienza sensoriale, e di quelle terziarie dell'oggetto, le quali aggiungono anche un'impressione emotiva e una proiezione valoriale all'oggetto stesso. Cfr. G. VIDAL QUINONES, *La natura nella filosofia di Næss*, in *Riga 46*, cit., p. 347.

⁴⁸ A.C. AMATO MANGIAMELI, *La tutela dell'ambiente in Europa*, cit., p. 340.

⁴⁹ Ivi, p. 339.

⁵⁰ S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 92.

⁵¹ Ivi, p. 95 (corsivo nel testo).

⁵² Ibidem.

⁵³ M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 109.

in sé e per sé. Un sistema che gode di un insito valore morale, e in cui non è ravvisabile alcuna forma di supposta gerarchia: esseri umani e ordine naturale si inseriscono nella stessa linea valoriale e non esiste, fra di essi, alcun criterio che possa consentirne un livellamento in scala di subordinazione⁵⁴. Al di là delle consuete problematiche relative a eventuali rischi di slittamento nella fallacia naturalistica⁵⁵, Næss stesso, e altri teorici dell'egualitarismo biosferico (come, ad esempio, Albert Schweitzer), si rendono conto del fatto che, sotto un profilo pratico, il principio possa richiedere una attenuazione, dal momento che qualunque azione (umana o non umana) non può non incidere, in qualche maniera, nelle sfere vitali altrui, cagionando dunque forme di uccisione, sfruttamento o oppressione (e, ancora una volta, circostanze di livellamento gerarchico per disparità di forza effettiva)⁵⁶.

Nondimeno, il maggior impedimento che pone, anche in un'ottica normativa, la questione dell'egualitarismo biosferico⁵⁷ è che gli esseri umani, a differenza degli altri esseri viventi, possiedono la *agency*, la capacità di agire liberamente sulla base di indicazioni normative, autonome – e cioè elaborate dalla morale critica – o eterodirette – ovvero indotte dalla morale 'positiva'⁵⁸. Azioni, che possono

⁵⁴ S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 92.

⁵⁵ A. PORCIELLO, *Una giustificazione metaetica...*, cit., pp. 226-227.

⁵⁶ Critiche nei confronti della metodologia (rivoluzionaria e, al contempo, radicale) della *deep ecology* sono provenute da più parti: sul piano generale, alla concezione filosofica dell'ecologia profonda sono state imputate, ad esempio, la natura 'ibrida' al confine fra attivismo politico e filosofia, la fragilità della sua metafisica relazionale, e, ancora, la eccessiva omologazione, all'interno delle etiche ecologiche 'superficiali', di prospettive fra loro molto diverse. Sotto un altro punto di vista, le categorie della *deep ecology* sono state oggetto di integrazione e di implementazione da parte di correnti afferenti alla *social ecology* (ecologia sociale) e all'*ecofeminism* (ecofemminismo). Per un inquadramento dei motivi teorici e pratici che contraddistinguono queste due visioni del problema ambientale, cfr. S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., pp. 110-118. Sull'ecologia sociale si vedano alcuni lavori di uno dei suoi principali esponenti: M. BOOKCHIN, *Per una società ecologica* (1989), trad. it. di R. Ambrosoli, Elèuthera, Milano, 2016; ID., *L'ecologia della libertà* (1982), trad. it. di A. Bertolo e R. Di Leo, Elèuthera, Milano, 2017. Sull'ecofemminismo si rinvia, a scopo introduttivo, a S. CASTIGNONE, "Con voce di donna" in difesa dell'ambiente: l'ecofemminismo, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2008, pp. 175-196.

⁵⁷ Per un approfondimento della questione: P. MADDALENA, F. TASSI, *Il diritto all'ambiente. Per un'ecologia politica del diritto*, La Scuola di Pitagora, Napoli, 2020.

⁵⁸ Cfr. N. MUFFATO, *Morale positiva vs morale critica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2014, pp. 115-148.

causare, in ambito ambientale, possibili conseguenze (benefiche o malefiche). Ciò che qui assume interesse, in termini giuridici, è che la facoltà, in capo agli esseri umani, di porre in essere tali azioni, che possono rivelarsi funzionali o non funzionali agli scopi immanenti alla natura stessa, esige una delimitazione delle condotte sul piano normativo. Ma se la morale rivela una congenita problematicità in ragione della sua incertezza contenutistica, dipendente dalle posizioni conflittuali degli individui sul piano cognitivo, nonché per la mancanza di strutture di autorità che possano indicare, pubblicamente, le direttive da seguire, e irrogare, nel caso, la sanzione comminata⁵⁹, tali difetti non presenta la dimensione giuridica. In tal senso, il diritto sembra poter svolgere una funzione cruciale proprio in ragione dei motivi a cui si è prima accennato, concernenti la necessità di stabilire, sotto il profilo regolativo, delle direttive di comportamento stabili e durature, che possano fornire un criterio discriminativo per le condotte degli agenti anche nel settore ambientale.

3. Lo sviluppo del diritto ambientale: un percorso costituzionale

Il diritto, dunque, rivestirebbe, come detto poc'anzi, un ruolo cardinale nei processi ambientali⁶⁰, a mezzo della capacità, si potrebbe dire, di 'monitoraggio sistematico', e di influenza regolativa sulle condotte degli agenti: aspetti che mettono in luce l'intrinseco legame fra azione politica (ambientale) e dinamica giuridico-legislativa⁶¹, e, a sua volta, l'impossibilità per l'etica dell'ambiente di «ignorare la

⁵⁹ Questa è, in fondo, la logica su cui Herbert Hart imposta la propria strategia teorica di qualificazione del passaggio da una società pre-giuridica (in cui sono operative sole norme primarie) ad una società giuridica vera e propria, attraverso l'introduzione delle così dette norme secondarie, dirette ad ovviare, appunto, a livello *funzionale*, alla incertezza, alla staticità e all'inefficienza di un contesto sociale giuridicamente 'primitivo': cfr. H.L.A. HART, *Il concetto di diritto* (1961), a cura di M.A. Cattaneo, Einaudi, Torino, 2002, pp. 108-117.

⁶⁰ Si noti, ad esempio, la ricezione, nel 1982, da parte della Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Carta Mondiale della Natura, del punto di vista ecocentrico: «La natura deve essere rispettata e i suoi processi essenziali non devono essere distrutti» (cfr. S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 32). Per quanto attiene alla centralità dei meccanismi giuridici con riguardo alla tutela dei diritti soggettivi nell'ambito dei contenziosi climatici, si veda A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, ESI, Napoli, 2022.

⁶¹ S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 32.

sua funzione di supporto *concreto e praticabile* all'azione politica e all'idea di una giustizia ambientale»⁶². La componente giuridica non può certo esaurire ogni dimensione normativa, soprattutto dinanzi a questioni, come quella ecologica, che risultano intrise di una pluralità di sfumature (etiche, economiche, politico-sociali) di differente gradazione. Analogamente, l'individuo non può ridursi ad un mero oggetto sui cui cadono prescrizioni a cui esso dovrà reagire con uno stimolo (più o meno) adeguato. La sfera normativa è filtrata da una molteplicità di presupposti ulteriori, attinenti sia a moti esistenziali che a fattori, *lato sensu*, culturali, e, dunque, la condotta responsabile dei soggetti che si trovano ad operare in specifici contesti, storicamente situati, dovrà incorporare l'esigenza di una attenzione peculiare alle diverse problematiche ecologiche che si presenteranno, senza per questo poter ricorrere alla giustificazione dell'assenza di regole giuridiche o della presenza di eventuali lacune normative a livello di singolo ordinamento giuridico. Ad ogni modo, il diritto, nel corso degli ultimi decenni, ha recepito, in modo più o meno concettualmente ordinato, una serie di cognizioni basilari, che hanno provato a contribuire (con modalità non sempre soddisfacenti) allo sviluppo della tutela ambientale, sia sul piano interno che internazionale.

Nella struttura a gradi dell'ordinamento giuridico⁶³, la fonte deputata a recepire i principi fondamentali e le norme direttive essenziali è quella costituzionale, la quale, guidando e vincolando il legislatore (in chiave formale e materiale) nell'attività di produzione normativa, e stabilendo i principi a cui le disposizioni normative del sistema giuridico devono sottostare a livello di coerenza logica e di congruità assiologica, svolge la funzione primaria di 'collante' dell'ordine normativo, tracciando le linee di fondo del sistema⁶⁴. In questo senso, la recezione delle norme in materia di ambiente ha dimostrato come le varie costituzioni

⁶² Ivi, p. 82 (corsivo nel testo).

⁶³ Ci si riferisce, in via generale, ad un modello ipotetico di origine kelseniana («*Stufenbau*»): cfr. H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto* (1960), a cura di M.G. Losano, Einaudi, Torino, 2021, pp. 296 ss.

⁶⁴ Grazie all'ausilio, appunto, dei principi giuridici. Sulla distinzione fra regole e principi si vedano, almeno: R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1977), a cura di N. Muffato, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 37 ss.; R. ALEXI, *Teoria dei diritti fondamentali* (1985), a cura di L. Di Carlo, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 100 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., pp. 147-178.

nazionali, su scala globale, si siano preoccupate di delineare, quantomeno formalmente, un insieme di principi strutturali che possa fornire un primo orientamento della disciplina.

Negli ultimi trent'anni, le costituzioni che regolano il settore ambientale sono più che triplicate: dal 1989 al 2019, sono passate da un numero di circa 40 a un numero pari a 153⁶⁵. Peraltro, a tale incremento quantitativo, si è accompagnato un aumento parallelo dell'importanza sistematica del problema ambientale. Se, infatti, inizialmente, i singoli documenti assumevano la questione 'verde' come tema ancillare al più ampio sistema costituzionale, negli ultimi anni essa ha assunto un rilievo sempre maggiore, tale da riuscire a svolgere se non una funzione di perno dell'ordine giuridico, quantomeno a ricoprire un posto decisivo nella sua architettura complessiva.

In letteratura, si sono sollevate alcune «aporie»⁶⁶ che hanno da sempre contrassegnato il diritto ambientale (viemmeglio: le modalità e le forme con cui il diritto si è trovato a disciplinare la dimensione ambientale). Questi tre fulcri polemici sono riconducibili, rispettivamente, al tema "emergenziale", all'elemento "inflazionistico" sul piano legislativo, e agli interrogativi circa i legami delle norme sull'ambiente con le acquisizioni sopraggiunte in ambito tecnico e tecnologico⁶⁷. Per ciò che afferisce al primo aspetto, in sede critica si rileva come «i problemi ambientali» siano «stati quasi sempre affrontati quando erano improcrastinabili, o, peggio, quando avevano già prodotto effetti catastrofici»⁶⁸. Con la conseguenza che la disciplina giuridica si rivelava frammentaria e lacunosa, appunto perché diretta a rispondere, contingentemente, alle esigenze estemporanee scaturenti dal momento storico. Essa risultava quindi connotata da una fatale precarietà contenutistica. Inoltre – e ciò costituisce il secondo aspetto elencato –, il sistema politico, dovendo reagire in forma provvisoria ad isolati episodi emergenziali, per

⁶⁵ D. AMIRANTE, *L'ambiente "preso sul serio". Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Fascicolo speciale, 2019, pp. 1-32, p. 3.

⁶⁶ Ivi, p. 5.

⁶⁷ Ivi, pp. 5 ss.

⁶⁸ Ivi, p. 5.

ogni evenienza rispondeva con una norma legislativa *ad hoc*⁶⁹, con ciò generando una inesorabile proliferazione di regole, fra loro contraddittorie e, per quantità, quasi inaccessibili sotto il profilo conoscitivo. Infine, la terza 'aporia' è quella del legame con la componente tecnica, che alimenta l'errore pregiudiziale per cui nelle tematiche ambientali sussisterebbe sempre una possibile soluzione oggettiva a livello scientifico⁷⁰. Ciò, tuttavia, entra in collisione con l'*humus* genetico dell'approccio ecologico, che si informa a criteri 'olistici' volti a convogliare al loro interno più branche conoscitive, e in cui, dunque, abitano metodologie d'analisi non riconducibili alla rigidità di una scienza 'dura', capace di denotare, con coerenza granitica, le cause e gli effetti di un dato fenomeno. Non a caso, questo stretto legame con la tecnica presenta delle avversità con riguardo alla necessità di una produzione normativa intesa in senso democratico, dove l'elemento partecipativo della cittadinanza, attraverso le forme regolate dalla costituzione, deve assumere cifra prioritaria rispetto alle singole soluzioni tecniche, pur utili in sede di deliberazione al fine di vagliare le diverse opportunità di regolamentazione, ma difettose in chiave di legittimità elettorale⁷¹.

In ragione di quanto appena affermato, sembra forte l'urgenza di garantire un livello di sovradeterminazione normativa, sul piano costituzionale, della materia ambientale. Nei fatti, negli ultimi trent'anni, vi è stata una crescita esponenziale su questo fronte, evidentemente correlata ad esigenze reali non strettamente ascrivibili al primo problema accennato, ossia alla contestuale emergenzialità delle tematiche ambientali: lungi da essere tale – e cioè episodico e contingente – l'"affare" ambientale ha ormai assunto carattere 'endemico' e strutturale, e, soprattutto, globale.

Guardando la realtà europea ed occidentale, non poche costituzioni hanno tentato di fornire una disciplina della materia in oggetto. In questa sede, è utile presentare una categorizzazione sincronica⁷², diretta a fornire una griglia concettuale per

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ Ivi, p. 6.

⁷¹ Ivi, pp. 6-7.

⁷² Ivi, p. 8.

delimitare le varie tipologie di costituzione sulla base delle modalità con cui il settore *green* è stato disciplinato e regolamentato.

Ora, da un punto di vista fenomenico, vi sono, in primo luogo, quelle costituzioni che includono al loro interno, *ab origine*, valori ambientali⁷³, e che dunque si contraddistinguono per il fatto che la dimensione della tutela dell'ambiente non è pensata come alcunché di succedaneo o sopraggiunto, ovvero come un obiettivo da dover perseguire in una fase successiva, una volta che la costituzione sia già entrata in vigore. Tali costituzioni sono dei 'prodotti' normativi che prevedono fin dall'inizio degli specifici articoli dedicati al tema ambientale, «considerando la sua protezione come un punto determinante della propria complessiva struttura»⁷⁴. Inevitabilmente, le costituzioni annoverabili in questa categoria saranno documenti relativamente "recenti", in linea di massima attribuibili agli anni '70 del secolo scorso: interessanti, sotto questa prospettiva, sono le costituzioni spagnola (1978) e portoghese (1976), oltre alla costituzione greca del 1975.

In secondo luogo, affiora dinanzi all'osservatore una seconda tipologia categoriale, che è riconducibile alle costituzioni in cui il tema dell'ambiente e i problemi ecologici non sono stati inclusi, fin da principio, nel testo della carta costituzionale, ma che, invece, sono stati inseriti attraverso una modificazione successiva a mezzo di riforma costituzionale⁷⁵. Tra questi, vi rientra la stessa costituzione italiana, dopo la riforma del 2001, e, in termini generali, le principali costituzioni europee. Giova considerare che, tali costituzioni, per lo più ricollegabili alla fase del secondo dopo guerra, pur non annoverando, nei testi originari, rimandi normativi alla questione verde, spesso incorporano tentativi di regolamentazione di principio di ambiti attigui, come la protezione del paesaggio⁷⁶ o la salvaguardia della integrità e della struttura del territorio nazionale.

Infine, una terza categoria è quella in cui il discorso giuridico sull'ambiente è presente all'interno dell'ordinamento giuridico grazie all'opera interpretativa (o

⁷³ Ivi, p. 9.

⁷⁴ Ibidem.

⁷⁵ Ivi, pp. 9-10.

⁷⁶ Cfr. E. PARISI, *I moderni caratteri del concetto giuridico di paesaggio*, in *Federalismi.it*, 17, 2023, pp. 174-202.

'creativa') di corti supreme o corti costituzionali, o in cui i valori e le norme di tutela ambientali sono rinvenibili, precipuamente, in disposizioni di legislazione ordinaria⁷⁷. Tali casi sono sovente riferibili a Paesi di *common law*, come Regno Unito, Stati Uniti, Canada, o Australia.

Dal punto di vista storico, una vera svolta nel diritto ambientale è rappresentata dalla *Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano* del 1972, tenutasi a Stoccolma, che dette una poderosa spinta propulsiva ai singoli Stati per l'adozione di norme in materia. Non è affatto casuale che, come sopra anticipato, fra le costituzioni riconducibili alla prima categoria una buona parte entrino in vigore proprio nella seconda metà degli anni '70 (Grecia, Portogallo, Spagna). Peraltro, se la costituzione greca, pur disciplinando i fenomeni ambientali, ne propone una impostazione intrinsecamente statalista⁷⁸, la costituzione spagnola presenta una peculiarità che merita attenzione, perché acclude, nel suo articolato, una duplice dimensione, la quale, lungi da presentarsi come puramente contingente, rinvia ad una spinosa questione teorica, 'strutturale'⁷⁹ per le modalità di salvaguardia ambientale. Formalmente, l'art. 45 della costituzione del Regno di Spagna delinea la tutela dell'ambiente nel suo duplice carattere: da una parte, come *diritto soggettivo*⁸⁰ attribuibile ai singoli cittadini, dall'altra, come *valore oggettivo*⁸¹ dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, facendo emergere quel 'doppio binario', arduo da far convergere e bilanciare, della protezione giuridica dell'ambiente, che scinde la capacità potestativa dei pubblici poteri e la facoltà oppositiva dei cittadini a mezzo dell'esercizio dei propri diritti in una frattura difficilmente componibile.

Prima di passare al prossimo paragrafo è utile rimarcare, infatti, come, dal punto di vista giuridico, le multiformi discipline costituzionali che si sono rapportate con il fenomeno 'verde' hanno dovuto fare i conti proprio con una *doppia dimensione* della

⁷⁷ D. AMIRANTE, *L'ambiente "preso sul serio"*, cit. p. 10.

⁷⁸ Ivi, p. 11.

⁷⁹ Peculiarità che si ravvisa anche nelle Costituzioni tedesca (art. 20a), belga (art. 23), russa (art. 42), e, in parte, in quella italiana (artt. 9 e 41).

⁸⁰ Cfr. G. CAMPEGGIO, *Diritto all'ambiente e condizioni "tossiche" del pianeta*, in *Federalismi.it*, 17, 2023, pp. 21-53.

⁸¹ D. AMIRANTE, *L'ambiente "preso sul serio"*, cit., pp. 11 ss.

disciplina dell'ambiente, la quale possiede due distinte componenti, derivanti, peraltro, da ben definite direttive teoriche. In primo luogo, la tutela ambientale, per quanto debba prevedere dei precisi obblighi in capo allo Stato, non può essere rimessa alla libera discrezionalità di quest'ultimo, ma dovrebbe cercare di bilanciarsi con le legittime aspettative individuali: i cittadini, cioè, fanno parte di quella pluralità di destinatari che la disciplina giuridica sull'ambiente vuole proteggere, se non altro perché l'essere umano, come insegna la stessa *Deep Ecology*, è parte di quello stesso mondo naturale, quantunque "equipaggiato" di un *surplus* ideativo e creazionale che lo distingue dagli altri esseri viventi. Perpetuare, perciò, un panorama teorico che obliteri, integralmente, la dimensione individuale di tutela soggettiva della persona appare oltremodo anacronistica e produttiva di effetti deleteri sul piano delle situazioni giuridiche individuali (purché, però, tale sfera individuale si arricchisca di uno spettro semantico più vario, che inserisca la soggettività entro paradigmi improntati ad una logica relazionale).

In secondo luogo, tuttavia, ciò non deve esonerare le istituzioni politiche (dallo Stato fino ai singoli enti locali) da precise assunzioni di *responsabilità*. La salvaguardia ambientale è un *dovere* da parte dei pubblici poteri che, usufruendo di risorse infinitamente più elevate rispetto a quelle messe a disposizione dei singoli individui, devono operare al fine di adottare, di volta in volta, tutte le misure imprescindibili per garantire una protezione più integrale e adeguata possibile. Ciò non sminuisce, come si vedrà fra poco, la centralità degli 'stili di vita' e della prassi quotidiana dei singoli, che possono svolgere una funzione essenziale, sia al fine di reclamare le necessarie aspettative di tutela da parte dei poteri dello Stato, sia per cercare di modificare, dal basso, contesti locali che possono ben influenzare l'assetto delle relazioni globali.

4. La posizione della persona, fra teoria e prassi

Quanto appena detto ci conduce ad alcune riflessioni, di natura teorica, che meritano in questa sede di essere presentate, e che costituiscono un riflesso dei

problemi che, empiricamente, abbiamo visto affliggere molte delle discipline costituzionali dei vari Stati europei.

La prima questione che affiora con forza è che il discorso ambientalista impone una nuova classificazione e categorizzazione della nozione di essere umano in quanto soggetto munito di uno specifico *status* morale, oltrepassando una qualificazione della soggettività ripiegata su un'idea puramente individualistica e *atomistica*, e preferendo invece un concetto più concreto e relazionale: è su questa linea di pensiero che lo stesso Næss, sulla scorta di William James, distingueva due 'io' (*self*): se l'*io* con la 'i' minuscola designa il soggetto isolatamente considerato, l'*Io* (con la 'i' maiuscola) rinvia ad una «sorta di soggetto onnicomprensivo, in cui i confini delle nostre singolarità si dilatano fino a comprendere (e a identificarsi con) l'insieme delle forme naturali»⁸², a cui si ricollega l'ampio processo di *auto-realizzazione* come dinamica di sviluppo del soggetto che si impegna in un «cammino di consapevolezza allargata, basata sull'identificazione attiva con cerchi di esistenza sempre più ampi»⁸³. Tuttavia, in modo altrettanto cogente, è doveroso non confondere il desiderio di superamento del mero individualismo con l'evocazione di prospettive organicistiche fagocitanti ogni espressione di singolarità⁸⁴. Ciò che, al contrario, va privilegiato è una traiettoria che ponga l'accento sulla componente *relazionale*, su cui del resto lo stesso Næss si sofferma. Intendere il soggetto in questi termini può aiutare a conciliare quella eccessiva parcellizzazione generata dalla contrapposizione fra chi vede il problema ambientale come una questione riducibile alla capacità di esercizio del potere degli enti statali, e chi invece la configura come una mera faccenda 'privata': individuo e Stato, invece, dovrebbero operare in sintetica sinergia, e il rischio da scongiurare, in tal senso, è duplice.

⁸² S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 95.

⁸³ Ivi, p. 96.

⁸⁴ «L'ecosofia di Næss è [...] pervasa», diversamente dalle cognizioni teoriche di Lovelock e Leopold, «dalla ricerca costante di un equilibrio tra la difesa di una concezione olistica della natura e la rivendicazione del riconoscimento dell'individualità» (R. BONDÍ, *Gaia, Næss e la Deep Ecology*, in *Riga 46*, cit., pp. 280-288, p. 285). Su eventuali 'estremismi' ambientalisti si veda G. FERRARI, *Næss e Gandhi*, in *Riga 46*, cit., pp. 317-329, p. 325 e p. 329, nota 80.

Innanzitutto, è indispensabile non concepire il campo della regolazione ambientale in contrasto o in conflitto con l'individuo. Al fine di evitare questa nefasta conseguenza è d'uopo sfuggire da una integrale sovrapposizione fra soggetto e *individualità astratta*, così come immaginata, in una chiave filosofico-politica, da una certa vulgata (neo)liberale. L'ipotesi, infatti, di un soggetto slacciato da ogni influenza o pressione esteriore, che si trova ad operare liberamente, senza vincoli, grazie alla sua capacità, totale, di *autoamministrarsi*, non solo restituisce un'immagine poco 'realistica' dei rapporti sociali, ma rappresenterebbe pur anco, da un'angolatura più pragmatica, una soluzione negativa, specialmente in settori come quello di cui si sta qui brevemente discutendo. Un concetto di individuo, cioè, come autonomo garante di specifiche prerogative, completamente slegato dal generale atteggiarsi dei comportamenti degli altri soggetti presenti in società⁸⁵, determinerebbe, nel ramo ambientale, quello che, in altro contesto, Pietro Barcellona definì come «individualismo proprietario»⁸⁶, in cui il soggetto si orienta ad una logica puramente quantitativa di "fruizione" del mondo, ed in cui oltre agli oggetti ed ai beni economici, cerca di rivolgersi anche alla natura per poter esercitare forme affini di sfruttamento tecnologico o di godimento economico. Anche la materia ambientale diventa similare territorio di 'conquista'. Qui, la sfera naturale, l'ambiente, il mondo esterno, diviene campo di arbitrario impossessamento esteso all'intero dominio naturale, all'interno di un impianto ideologico che vede la natura «come qualcosa di inerte, che serve solo come materiale per i bisogni umani e la tecnologia»⁸⁷. Immancabilmente, questa concettualizzazione porterà il soggetto a pensarsi *al di sopra* di ogni dinamica naturale, preordinando la propria attività nell'ottica di questa supposta gerarchia. Così, il diritto risentirà di questa dinamica, e sarà concepito come uno strumento addizionale nelle mani dei soggetti per l'esercizio di questo spazio di dominio. Un'idea di natura e di ambiente che si possa situare nell'esigenza di armonia del

⁸⁵ Oltre che, per quanto qui ci concerne, dai processi complessivi che coinvolgono i fenomeni naturali e ambientali: cfr. S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente*, cit., p. 146.

⁸⁶ P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, Bollati Boringhieri, Torino, 1987.

⁸⁷ G. VIDAL QUINONES, *La natura nella filosofia di Næss*, in *Riga* 46, cit., p. 345.

complessivo costituirsi dei rapporti sociali e naturali è qui estranea, giacché il precipuo metro di paragone diviene il soddisfacimento dei propri desideri personali, e in cui, dunque, la identità della realtà naturale è sfocata e opacizzata al fine di renderla più malleabile rispetto alle finalità peculiari che una razionalità economica, tipicamente strumentale, vuole conseguire.

Le due dimensioni giuridiche, a cui sopra si è accennato⁸⁸, sono entrambe la riproduzione, *in negativo*, di questa concettualizzazione dei rapporti fra umano e ambiente⁸⁹: l'angolatura oggettivistica – quella, cioè, che rimarca la centralità dello Stato ai fini del rispetto degli obblighi ambientali a scopo di preservazione dell'umanità –, infatti, coincide con una definizione delle relazioni fra uomo e natura di impronta teleologica ed enfatizza la centralità del corpo amministrativo dell'ente statale per garantire un più consono sviluppo dell'ambiente (in conformità, però, con una traiettoria irrimovibilmente antropocentrica⁹⁰); l'indirizzo soggettivo, parimenti, correla la preservazione del contesto naturale con la concettualizzazione di ben definiti diritti soggettivi nei quali la componente individualistica assume priorità rispetto all'assicurazione di procurare minori danni possibili all'ambiente in termini *assoluti*. L'ambiente è, qui, a sostegno delle singole individualità, e l'eventuale contenimento di ripercussioni negative è collegato a preservare la società umana da danni ulteriori. In entrambi i casi lo sbocco teorico è rigidamente antropocentrico in senso 'forte': l'attore principale può essere l'apparato amministrativo dello Stato, da una parte, o il singolo individuo, atomisticamente concepito, dall'altra, ma a dominare è sempre l'uomo: seppure, in un caso, è l'essere umano ingabbiato dentro specifiche strutture burocratiche, nell'altro, l'essere umano slacciato da ogni prassi relazionale e impegnato solo nella realizzazione del proprio 'utile'.

⁸⁸ Vedi *supra*, par. 3.

⁸⁹ In tal senso, Aldo Leopold denunciava la mancanza di una visione complessiva orientata ad una 'etica della terra', deficitaria rispetto all'integrazione dell'individuo in società e ai processi di organizzazione politica democratica. Cfr. A. LEOPOLD, *Pensare come una montagna*, cit., p. 211.

⁹⁰ Sui più ampi risvolti filosofico-politici che affiorano da una radicalizzazione del punto di vista antropocentrico nel contesto ambientale si è soffermato anche R. ESPOSITO, *Istituzione*, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 152. Di «antropocentrismo giuridico», si discute in M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 174 ss.

Ma l'altro rischio, altrettanto esiziale, è quello di concepire l'individuo come un ente assorbito all'interno dei processi naturali, in una specie di analogia con dottrine politiche di timbro organicistico. Subentra una sorta di trasposizione del modello organicistico aristotelico, che, però, invece di riguardare il solo campo delle relazioni politiche e sociali, si amplia fino a comprendere l'intero assetto delle relazioni fra uomo e ambiente. Il soggetto, cioè, non è solo l'ingranaggio di un intricato moto sociale, ma, è altresì, strumento di altri fini per la stessa realtà naturale nel suo complesso. L'individuo, e le stesse strutture istituzionali, sono integrati in processi 'totalitari' che ne menomano, alla radice, ogni concreta possibilità di libertà creativa. È adesso un intero ordine di norme che trasla dal 'terreno' più strettamente sociale a quello specificamente naturale⁹¹ e che si pone in un *continuum* che fa perno sulla centralità etimologica del concetto di *legge*⁹²: il soggetto diviene *oggetto* perché subordinato alle regole che dominano, indifferentemente, società e natura⁹³, e a cui egli è sottoposto senza alcun margine di affrancamento. La violazione non è concessa (in altre parole: qualsivoglia ipotesi di libertà è bandita), ed ogni elemento è incasellato nella sua specifica posizione, come rotella nel complessivo ingranaggio. In questo meccanismo l'individuo opera, e adempie ai fini imposti per la garanzia dell'ordine così come "naturalmente" costituito.

Siamo, in questo caso, agli antipodi dell'esempio teorico precedente. Se infatti, nel modello individualistico la dicotomia fra uomo e natura è netta e priva di ipotesi di conciliazione, giacché il diritto abita questa stessa scissione al fine di garantire che la natura non vada oltre se stessa solo per non nuocere all'umanità e consentire una prospera crescita economica, nella seconda direzione, di natura organicistica, tale frattura viene a mancare e fra uomo e natura non è rinvenibile alcuno spazio di azione differenziale, implicando la integrale e completa assimilazione del soggetto

⁹¹ Sulla distinzione fra legge pratica e legge naturale: G. FASSÒ, *La storia come esperienza giuridica* (1953), a cura di C. Faralli, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016, pp. 39-62; ID., *Legge naturalistica e legge pratica* (1953), in *Scritti di filosofia del diritto*, a cura di E. Pattaro, C. Faralli e G. Zucchini, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 165-209.

⁹² Cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, cit., pp. 25-58.

⁹³ Sui distinti ordini logici che reggono l'assetto 'sociale' e quello 'naturale': Cfr. H. KELSEN, *Società e natura. Ricerca sociologica*, trad. it. di L. Fuà, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

nel flusso della realtà oggettiva: è una sorta di organicismo (culturale e naturale) *super-integrale*.

5. Una 'terza via': soggettività, ruolo del diritto e alcune considerazioni finali

Mitigando queste due distinte impostazioni, e seguendo, in un certo senso, gli stessi suggerimenti che derivano dalla teoria ecologica di Næss, un possibile sbocco risolutivo risiede proprio in una rivisitazione critica della stessa nozione di soggetto, che si apre adesso ad una definizione concettuale che possa anche trovare sostegno nell'idea di *persona*⁹⁴, così come concettualizzata da un certo filone di studi novecenteschi⁹⁵. Senza potersi soffermare con profondità su questa traiettoria speculativa, quello che è utile affermare in questa sede è che sia nell'itinerario filosofico del pensatore e attivista norvegese, sia nelle correnti personaliste, la concettualizzazione dell'individuo è sganciata sia da un riduzionismo soggettivistico e particolaristico, sia da estremizzazioni organicistiche: il soggetto non è semplice datità atomistica né il mero costituente di un articolato ingranaggio, ma, piuttosto, realtà *personale*, in cui la componente *relazionale* svolge una funzione primigenia di natura definitoria per strutturare gli stessi legami sociali⁹⁶: è nella relazione che il soggetto riconosce se stesso, e nel rapporto che esso istituisce, per il personalismo, con i propri simili, e per Næss, anche con il mondo naturale comprensivo di tutta la realtà vivente, biotica e abiotica. Nel confronto con l'alterità, il soggetto accresce la consapevolezza della propria umana specificità, che

⁹⁴ Cfr. A. POLI (a cura di), *La persona nelle filosofie dell'ambiente*, Limina Mentis, Monza, 2012.

⁹⁵ Ci si riferisce, precipuamente, al complessivo movimento personalista del Novecento. Per una panoramica, cfr.: A. RIGOBELLO (a cura di), *Il personalismo*, Città Nuova, Roma, 1975; E. MOUNIER, *Il personalismo* (1949), a cura di G. Campanini e M. Pesenti, AVE, Roma, 2014; J. LACROIX, *Il personalismo come anti-ideologia*, trad. it. di E. Botto, Vita e Pensiero, Milano, 1974; J.-M. DOMENACH, *Personalismo*, in *Enciclopedia del Novecento*, Treccani, 1980 (reperibile online: www.treccani.it). Di estremo interesse anche la fase del 'primo' Norberto Bobbio, che si articolava in un tentativo di strutturare un personalismo di matrice 'laica': a scopo introduttivo su questo periodo del filosofo del diritto torinese, oggetto di minore attenzione da parte della letteratura critica, si veda T. GRECO, *Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica*, Donzelli, Roma, 2000, pp. 3-86, nonché il recente volume di C. PIANCIOLA, *La persona laica. Norberto Bobbio nel Novecento filosofico*, Biblion, Milano, 2022.

⁹⁶ Cfr. T. GRECO, *Diritto e legame sociale*, Giappichelli, Torino, 2012.

è, inevitabilmente, situazionale e contestuale. L'individuo, cioè, è *persona*, proprio perché non può pensarsi concettualmente se non nella dinamica di fondazione con ciò con cui egli entra in diretta connessione, umana (con altri soggetti) e ambientale (con la realtà naturale che lo circonda). È in questo senso che Næss pone sovente l'accento sul momento della *relazione*, quale paradigma di comprensione della realtà che eviti eccessi ideologici. L'individuo non è tale nel suo darsi puramente empirico, ma è tale nell'attimo in cui, costitutivamente, impartisce relazioni reciproche con i soggetti e con il mondo circostante, e in tale relazione sta tutta la sua cifra esistenziale.

Ciò non toglie, però, che le istituzioni politiche svolgano una funzione cruciale, e dunque, in tal senso, è necessario capire se sia fattibile configurare anche un concetto di diritto più coerente con gli obiettivi che i 'dilemmi' ambientali ci pongono dinnanzi⁹⁷. Sotto questa luce, il rischio di aderire a un modello giuridico che incorpori, in via esclusiva, una logica puramente sanzionatoria, va scongiurato tramite il ricorso al ruolo dell'educazione ambientale in prospettiva etica e giuridico-istituzionale (quantunque il pensiero ecologico abbia, fin dalle origini, messo in guardia da apparentemente comode soluzioni orientate verso questo obiettivo, evocando un cambio di passo più radicale⁹⁸). In quest'ottica, lo stesso Næss cerca di suggerire l'esigenza di un bilanciamento fra prassi quotidiana individuale e ruolo delle istituzioni politiche, in una *sintetica sinergia*⁹⁹. Nell'ambito dell'etica ambientale la centralità delle prassi collettive e individuali, infatti, assume un'intensità particolarmente probante: lo stile di vita (individuale e collettivo) – espressione a cui il pensatore norvegese fa frequente ricorso¹⁰⁰ –, cioè, è

⁹⁷ Cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, cit., pp. 211-234, ove si parla di «rivoluzione eco-giuridica», diretta ad influenzare la pluralità delle categorie giuridiche tradizionali. Sul complesso rapporto fra diritto e questione ambientale, all'interno di una riconsiderazione della dimensione "spaziale": N. CAPONE, *Lo spazio e la norma. Per una ecologia politica del diritto*, Ombre Corte, Verona, 2020.

⁹⁸ Sul problema della 'coscienza ecologica' si veda, ad esempio: A. LEOPOLD, *Pensare come una montagna*, cit., pp. 215 ss.

⁹⁹ A. NÆSS, *Siamo l'aria che respiriamo*, cit., pp. 169-174.

¹⁰⁰ A. NÆSS, *Tendenze negli stili di vita nel movimento dell'Ecologia profonda*, in *Riga 46*, cit., pp. 41-42. La rilevanza degli atteggiamenti pratici quotidiani è comune a vari esponenti del pensiero ecologista: ad esempio, nota Bondí, «Lovelock è affascinato dal rapporto uomo-natura così

decisiva. La dimensione individuale delle condotte e l'esercizio di uno specifico stile di vita, però, deve coniugarsi con la operatività delle istituzioni politiche e giuridiche. Ed è la combinazione di questi due 'ingredienti' concettuali che ci consente di approdare ad una soluzione plausibile.

Il soggetto, come *persona*, dovrebbe agire concependosi come un'entità inserita in un processo più ampio di relazioni che lo indirizzano e gli indicano le potenziali vie da percorrere e, frattanto, si dovrebbe assumere la responsabilità delle condotte che pone in essere quotidianamente, eticamente coerenti con una garanzia delle risorse ambientali. E tale assunzione di responsabilità è possibile soltanto laddove non si senta 'protetto', in modo cieco, da strutture giuridiche e statali che operino per suo conto e non si concepisca come una entità puramente autoreferenziale il cui campo di azione sia limitato al proprio spazio di operatività (individuale, o, al massimo, familiare), ma allorché si apra sia al complesso delle relazioni sociali – in una logica, si potrebbe dire, quasi 'cosmopolitica', comprendente l'intera umanità –, sia nei confronti di tutto il corpo del vivente, che è la realtà naturale nella sua complessità strutturale e nella sua varietà fenomenica.

Allo stesso tempo, lo Stato deve introdurre tutti quegli strumenti che consentano di effettuare un salto più rapido e qualitativamente immediato verso un orizzonte di maggiore sicurezza e di garanzia ambientale, in piena sintonia *programmatica* con le azioni individuali e il complessivo atteggiarsi collettivo delle realtà organizzate, politicamente impegnate nella lotta alla salvaguardia dell'ambiente. Lo strumento sanzionatorio dello Stato, dunque, non rappresenta l'elemento primigenio per garantire un'adeguata tutela, ma si rivela succedaneo rispetto all'urgenza di strutturare un insieme di regole svincolate da logiche economiche (o peggio: *economicistiche*) e congruenti ad un rapporto sano fra uomo e natura, provando, laddove sia possibile, ad introiettare, dentro queste stesse norme, i principi cardine di un approccio 'profondo' alla questione ecologica. Fra l'eccessivo oggettivismo, che scade nella sacralizzazione degli organi statali, e lo smisurato soggettivismo

com'è stato teorizzato dal movimento dell'Ecologia profonda, ma è soprattutto attratto da coloro i quali hanno cercato di vivere da ecologisti profondi» (R. BONDÍ, *Gaia, Næss e la Deep Ecology*, cit., p. 283).

particolaristico delle preferenze individuali, pertanto, è necessario coltivare una prospettiva che cerchi nella *intersoggettività* e nella responsabilità delle condotte il punto cardine per una rinnovata coscienza etica, giuridica, valoriale e, dunque, anche ambientale¹⁰¹.

¹⁰¹ Coscienza etica che dovrà strutturarsi nella consapevolezza di un saldo legame fra indirizzo ecologico e domini attigui, come quello della pace e della giustizia sociale: cfr. A. NÆSS, *Ecologia profonda per il XXII secolo*, in *Riga* 46, cit., p. 37. Denso di implicazione politico-sociali è l'ultimo 'testamento filosofico', a forte vocazione ecologista, di Bruno Latour: B. LATOUR, N. SCHULTZ, *Facciamoci sentire! Manifesto per una nuova ecologia*, trad. it. di F. Bononi, Einaudi, Torino, 2023. Del resto, lo stesso legame fra problemi ecologici e coscienza (politica) pacifista, che mette in luce anche la spinosa questione dell'inquinamento ambientale connesso agli episodi bellici e all'uso di armi da guerra distruttive dell'ecosistema, veniva già a suo tempo evidenziato da R. CARSON, *Primavera silenziosa*, cit., p. 33. Seguendo tale ottica, il diritto dovrebbe contribuire al perpetuo miglioramento della condizione storica precedente, in virtù di una pretesa intrinseca di natura trascendentale: cfr. M. LA TORRE, *Pretesa di progresso. Sull'evoluzione nel diritto*, ESI, Napoli, 2021.